

Allegato 2

Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a PAS per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (Articoli 7 bis e 9) (31)

- a) interventi di manutenzione straordinaria eccedenti quelli di cui alla lettera f) dell'Allegato 1;
- b) interventi di restauro e di risanamento conservativo comportanti modifiche all'esterno dell'edificio o dell'impianto volte alla realizzazione di locali accessori o tecnici per gli impianti tecnologici necessari alle attività in esercizio o per il rispetto delle normative di settore e in materia di risparmio energetico;
- c) interventi di ristrutturazione edilizia ivi compresi quelli di demolizione e successiva ricostruzione, comportanti anche modifiche all'esterno dell'edificio, nonché quelli di ampliamento entro soglie percentuali massime predeterminate dallo strumento urbanistico comunale;
- d) parcheggi privati pertinenziali realizzabili in sottosuolo nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) opere di natura pertinenziale comportanti creazione di volumetria come definite dall'articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica nel rispetto dei parametri dimensionali massimi di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- f) realizzazione di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con caratteristiche diverse da quelle indicate nell'Allegato 1:
 - 1) con tensione nominale fino a 5.000 V;
 - 2) con tensione nominale superiore a 5.000 V e fino a 15.000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;
 - 3) opere accessorie, varianti, rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;
- g) impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:
 - 1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW; (32)
 - 2) impianti eolici di nuova realizzazione con capacità di generazione fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
 - 3) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
 - 4) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere comunque alla fine della campagna di misurazione nel caso in cui si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;
 - 5) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;

6) impianti alimentati da biomasse , gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, con capacità di generazione fino a 200 kW;

7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt;

h) **(Omissis)** (33)

i) apposizione di cartelloni pubblicitari e l'installazione di elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, realizzati su suolo privato;

l) realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo;

m) interventi per lo sviluppo delle attività produttive esistenti previsti dall'articolo 12 della presente legge.

(31) Rubrica così modificata [dall'art. 27 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.](#)

(32) Numero così modificato [dall'art. 27 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.](#)

(33) Lettera soppressa [dall'art. 27 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.](#)